

# I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E QUELLO ITALIANO

In Italia l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee (come anche di tutti quelli modificativi) sono stati dati con legge ordinaria, non costituzionale, essendo difficile l'adozione di quest'ultima a causa di una forte opposizione ostile, all'epoca, all'integrazione europea (legge 25 giugno 1952 n. 766 di ratifica ed esecuzione del Trattato CECA, legge 14 ottobre 1957 n. 1203 di ratifica ed esecuzione del Trattato CEE e del Trattato CEEA; infine, il Trattato di Lisbona del 2007 è stato ratificato ed eseguito in base alla legge 2 agosto 2008 n. 130).

Alla luce di questa 'anomalia' dinanzi alla Corte costituzionale italiana si è posta sin quasi da subito la questione della legittimità costituzionale di tali leggi. La Corte, sin dalla **sentenza del 7 marzo 1964 n. 14 (Costa c. ENEL)**, ha dichiarato che le leggi di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dei Trattati comunitari (come di quelli modificativi) trovano un fondamento nell'art. 11 Cost. nella parte in cui dichiara: «L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Benché inserita in Costituzione per agevolare la partecipazione dell'Italia all'ONU, tale norma è stata considerata idonea a consentire "limitazioni di sovranità" e, quindi, a permettere al legislatore ordinario di effettuare tali limitazioni.

Nella **sentenza del 7 marzo 1964 n. 14** la Corte costituzionale ha affermato, infatti: «La norma significa che, quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria».

A questo impianto normativo la nostra Corte costituzionale è restata stabilmente devota.

Risolto il problema del fondamento giuridico dell'adesione dell'Italia alla CE, si poneva, poi il **problema relativo alla prevalenza del diritto comunitario o, viceversa**, di quello interno, nell'ipotesi, non meramente teorica, di contrasto tra le norme dei due ordinamenti.

Il problema riguardava specificamente le norme europee direttamente applicabili, poiché solo per esse, di fatto, può porsi la questione se il giudice nazionale (o anche, eventualmente, l'autorità amministrativa) debba applicare la norma europea o quella nazionale, qualora il loro contenuto si riveli incompatibile.

In proposito, originariamente la posizione della **Corte costituzionale**, espressa proprio in *Costa c. ENEL* era la seguente: essendo stati resi esecutivi i Trattati europei con legge ordinaria, le disposizioni del diritto comunitario non avevano un'efficacia superiore a quella propria della legge ordinaria. **Le norme comunitarie e le leggi italiane avevano pari efficacia giuridica**, e pertanto le ipotesi di contrasto andavano risolte in base ai principi della successione delle leggi nel tempo (*lex posterior derogat priori*), con la conseguenza che una legge italiana successiva conservava la sua piena efficacia e poteva senza dubbio modificare o abrogare le disposizioni comunitarie contrastanti.

Questa tesi incontrò un'immediata reazione della **Corte di giustizia**, la quale, pronunciandosi in via pregiudiziale con riguardo alla medesima vicenda *Costa c. ENEL*, affermò il **primato del diritto comunitario (direttamente applicabile) sulle norme interne contrastanti e l'invalidità di tali norme.** Da quel momento in poi iniziò un vero e proprio ping pong tra le due Corti.

Vediamolo.

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Art. 10 Cost., 1° comma:** “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

**Art. 11 Cost.:** “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; *consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*”

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte di giustizia UE (impostazione monista)

**-1963: *Van Gend en Loos* (sent. 5/2/63 in causa 26/62):**

“La CEE costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli stati membri hanno rinunciato, se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli stati membri, ma pure i loro cittadini”



# **RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI**

## **Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

**- 1964: Costa / ENEL (sent. 15/7/64 in causa 6/64):**

- CEE è ordinamento proprio
- CEE è ordinamento integrato in quelli nazionali (→ concezione monistica) e ad essi sovraordinato
- prevalenza del diritto CE (UE) anche su leggi nazionali posteriori

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

**- 1964: Costa / ENEL (sent. 15/7/64 in causa 6/64):**

A differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito **un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Istituito una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza – da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.**

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

**- 1964: Costa / ENEL (sent. 15/7/64 in causa 6/64):**

Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di **norme che** promanano da fonti comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto **non è opponibile all' ordinamento stesso.**

Scaturito da fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in **qualsiasi provvedimento interno (si tratti anche di leggi posteriori) senza** perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità.

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

**-1964: Costa / ENEL (sent. 15/7/64 in causa 6/64):**

Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato, implica quindi una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**-1964: Costa / ENEL (sent. 24/2-7/3/64, n. 14):**

→ l'art. 11 non dà alla legge ordinaria di esecuzione del Trattato di Roma forza particolare

→ violazione del Trattato: solo responsabilità di diritto internazionale

→ in caso di conflitto: criterio temporale (*lex posterior*)

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

-1964: Costa / ENEL (sent. 24/2-7/3/64, n. 14):

“... è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto ...”

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**  
**-1964: Costa / ENEL (sent. 24/2-7/3/64, n. 14):**

*“... la violazione del trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge [successiva] con esso in contrasto la sua piena efficacia. Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

**- 1965: Acciaierie San Michele (sent. 16-27/12/65, n. 98):**  
→ diritto UE e nazionali = ordinamenti autonomi e distinti  
“La CECA [ma idem dicasi per la UE], avendo lo scopo di coordinare alcune iniziative economiche svolgentisi nel territorio di più Stati, compone un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione internazionale che è nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha effetti interni l'attività che gli organi della comunità sono legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza”



# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

- 1970: *Internationale Handelsgesellschaft*  
(sent. 17/12/70 in causa 11/70):

→ prevalenza del diritto comunitario su qualsiasi  
norma nazionale

→ prevalenza anche su norme costituzionali

# **RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI**

## **Corte di giustizia UE (impostazione monista)**

**- 1970: Internationale Handelsgesellschaft (sent. 17/12/70 in causa 11/70):**

“La validità degli atti emananti dalle istituzioni della Comunità può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità”

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte di giustizia UE (impostazione monista)

- 1972: *Commissione / Rep. Italiana (sent. 13/7/72 in causa 48/71)*:

- il diritto statale non può pregiudicare l'applicazione del diritto comunitario
- il diritto comunitario deve essere applicato simultaneamente e incondizionatamente in tutto il territorio della CE
- non è accettabile la tesi secondo cui per porre termine alla violazione di una norma CE occorre ricorrere agli strumenti costituzionali degli SM (perché equivarrebbe a dire che l'efficacia delle norme CE è subordinata alla volontà degli Stati membri di applicarla)

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

- 1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)

→ potere normativo CE = parziale trasferimento di competenze

→ per ratifica ed esecuzione non occorre legge costituzionale

→ art. 11 implicitamente impone il rispetto dei principi costituzionali fondamentali

# **RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI**

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)**

-> garanzie del Trattato CE: difficile che atti compatibili con esso violino principi costituzionali

-> comunque, Corte cost. ha il diritto di giudicare della compatibilità fra Trattato e norme costituzionali interne (nel caso: illegittimità della legge di esecuzione)

-> v. però art. 6 TUE (Carta dei diritti fond. E CEDU)

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

- 1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)

*“Questo potere normativo compete agli organi della Comunità "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato“; è stato così attuato da ciascuno degli Stati membri un parziale trasferimento agli organi comunitari dell'esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di ripartizione di competenze per le materie analiticamente indicate nelle parti seconda e terza del Trattato ...”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)**

*“... le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana ...”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

- 1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)

*“... in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e **deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini - , possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale,– i diritti inalienabili della persona umana ...”** (controlimiti)*



# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

-1973: Frontini (sent. 18-27/12/73 n. 183/73)

*“... qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali”*

→ possibilità per la Corte cost. di giudicare illegittima la legge di esecuzione del Trattato CEE

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

### - 1975: Industrie chimiche (sent. 232/75)

*“Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la soluzione (...) di una declaratoria di nullità della legge successiva interna...”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

### - 1975: Industrie chimiche (sent. 232/75)

*“... dovendosi escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

### - 1975: Industrie chimiche (sent. 232/75)

*“Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo' potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli è attribuito”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1975: Industrie chimiche (sent. 232/75)**

*“Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

**-1976: sent. 182/76 (Aosta, Bolzano, Trento, Sardegna)**

→ le norme CE abrogano ogni eventuale incompatibile normativa statale o regionale preesistente, e vincolano l'esercizio dell'attività legislativa–amministrativa delle Regioni, anche a statuto speciale

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1977: UNIL-IT (sent. 22-29/12/77 n. 163/77)**

→ abrogazione, se la legge italiana è anteriore

→ se posteriore, illegittimità per contrasto con l'art. 11

Cost. “[disposizioni di regolamenti CE] *hanno rispettivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, ... che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che qui occorra dichiararne l'illegittimità costituzionale.*”

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

- 1977: UNIL-IT (sent. 22-29/12/77 n. 163/77)

→ abrogazione, se la legge italiana è anteriore

→ se posteriore, illegittimità per contrasto con l'art. 11 Cost.

“Deve invece pronunciarsi ... la incostituzionalità, in riferimento all'art. 11 Cost., della successiva legge ..., emanata in contrasto con le disposizioni degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968, nonché con i principi sanciti dagli articoli 9, 12, 13 e 95 del trattato di Roma”



# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte di giustizia UE (impostazione monista)

- 1978: *Simmenthal* (sent. 9/3/78 in causa 106/77):

→ dottrina monista riaffermata

*“In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni ... hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri - di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte di giustizia UE (impostazione monista)

- 1978: ***Simmenthal*** (sent. 9/3/78 in causa 106/77):

→ dottrina monista riaffermata

*“Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità,— altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare ... il carattere reale d'impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte di giustizia UE (impostazione monista)

- 1978: Simmenthal (sent. 9/3/78 in causa 106/77):

→ dottrina monista riaffermata

*“Il giudice nazionale, incaricato di applicare ... le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere – attendere la previa rimozione in via legislativa – mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)**

→ prevalenza in ogni caso del diritto CE

→ non distingue più fra leggi anteriori – posteriori alle norme CE

→ è abbandonata la tesi della incostituzionalità (> art. 11 Cost. contiene riserva di legge rinforzata)

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## **Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)**

*“Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere. Tale criterio opera, tuttavia, diversamente, secondo che il regolamento segua o preceda nel tempo la disposizione della legge statale. Nel primo caso, la norma interna deve ritenersi caducata per effetto della successiva e contraria statuizione del regolamento comunitario, la quale andrà necessariamente applicata dal giudice nazionale. Tale effetto caducatorio, com'è stato avvertito nelle più recenti pronunzie di questa Corte, è altresì retroattivo, quando la norma comunitaria confermi la disciplina già dettata - riguardo al medesimo oggetto, e prima dell'entrata in vigore della confliggente norma nazionale - dagli organi della CEE.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

-1984: **Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)**

*“In questa evenienza, le norme interne si ritengono, dunque, caducate sin dal momento al quale risale la loro incompatibilità con le precedenti statuizioni della Comunità, che il nuovo regolamento ha richiamato.*

*Diversa è la sistemazione data fin qui in giurisprudenza all'ipotesi in cui la disposizione della legge interna confligga con la previgente normativa comunitaria. È stato invero ritenuto che, per il fatto di contrastare tale normativa,– anche di derogarne– di riprodurne il contenuto, la norma interna risulti aver offeso l'art. 11 Cost. e possa in conseguenza esser rimossa solo mediante dichiarazione di illegittimità costituzionale.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

**- 1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)**

*“... Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale [della Corte cost.] dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

## Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

- 1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)

*“... Le norme poste da tale atto sono, invero, immediatamente applicate nel territorio italiano per forza propria. Esse non devono, né possono, essere riprodotte—trasformate in corrispondenti disposizioni dell'ordinamento nazionale. La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della Comunità comporta, poi, che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi (e gli atti aventi forza di legge) dello Stato.”*



# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI

**Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)**

**- 1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)**

*“... le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore – successiva.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

-1984: Granital (sent. 5-8/6/84 n. 170)

*“... [l’effetto delle norme CE] è perciò quello, non già di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall’abrogazione, – da alcun altro effetto estintivo – derogatorio, che investe le norme all’interno dello stesso ordinamento statale, e ad opera delle sue fonti. Del resto, la norma interna contraria al diritto comunitario non risulta - è stato detto nella sentenza n. 232/75, e va anche qui ribadito - nemmeno affetta da alcuna nullità, che possa essere accertata e dichiarata dal giudice ordinario.”*

# RAPPORTI FRA ORDINAMENTI: ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTI NAZIONALI Corte costituzionale italiana (impostazione dualista)

- 1985: Vari c. Amministrazione Finanziaria dello Stato  
**19/04/1985 (sent. 113/85)**

→ anche le interpretazioni date dalla Corte di giustizia CE in via pregiudiziale prevalgono sul diritto interno “*La normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.*”